



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

## AVVISO N. 1/2024

**PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, PSICOSOCIOLOGICA O SANITARIA IN TUTTE LE FORME A FAVORE DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA E DELLE LORO FAMIGLIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 338, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 E S.M.I.**

### § 1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020", ha istituito per il triennio 2018 - 2020 uno specifico strumento finanziario, il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, demandando ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della disciplina concernente l'utilizzo del fondo medesimo.

In attuazione della sopracitata previsione normativa, con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019 è stato adottato il regolamento che fissa la disciplina concernente l'utilizzo del fondo consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-175-del-09102019-Regolamento-Fondo-assistenza-bambini-oncologici.pdf>

Successivamente, l'articolo 4, comma 8-ter, del D.L. 30 dicembre 2023, n.215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n.18, all'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ha previsto che possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), costituiti in forma di associazione o fondazione.

L'articolo 1, comma 329 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023", ha previsto a partire dall'anno 2021 uno stanziamento annuo di cinque milioni di euro della dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.

Successivamente, l'articolo 4, comma 8-bis, del già citato D.L. n. 215/2023, convertito dalla L. n. 18/2024, ha previsto un incremento pari ad € 400.000,00 del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica per l'anno 2024.

In conformità al quadro legislativo e regolamentare sopra richiamato e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 175/2019, il presente avviso individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per il corrente anno e definisce al contempo la modulistica da utilizzare a tal fine.

### § 2. MODULISTICA



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

I soggetti beneficiari individuati dall'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 4, comma 8-ter del D.L. 30 dicembre 2023, n.215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n.18, negli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione o fondazione, che, in conformità alle proprie finalità statutarie, svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, dovranno presentare, **pena l'esclusione**, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti beneficiari anche le associazioni e fondazioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al d.lgs. n. 460 del 1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto regime autorizzatorio, nonché con l'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106, che riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della sopra menzionata autorizzazione.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1** attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui all'articolo 3, comma 3 del D.M. n.175/2019 – secondo il **Modello A2**.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dall'articolo 4, comma 8-ter del D.L. 30 dicembre 2023, n.215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n.18, all'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 7 del D.M. n.175/2019.

Al fine di evidenziare l'esperienza pregressa e specifica maturata, al modello B è allegato il **Modello B1**, recante l'elenco degli interventi realizzati nel triennio 2021-2023 nelle aree di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

L'obbligo di presentare copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari si intende assolto mediante il deposito dei medesimi nel RUNTS e, pertanto, tale documentazione sarà direttamente acquisita dall'amministrazione precedente mediante consultazione del RUNTS.

Per le associazioni e fondazioni iscritte nell'apposita anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, resta l'obbligo di presentare copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato o, in alternativa, indicare il link, se pubblicati on line.

In caso di partenariato, il sopra citato **Modello B** deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ciascun



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

partner.

La sanzione dell'esclusione non si applica in caso di mancata presentazione del modello B1.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

La proposta progettuale deve essere elaborata utilizzando, **pena l'esclusione**, il **modello D**.

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione**, il **Modello E**. Si raccomanda di compilare il modello E utilizzando esclusivamente la sezione 2 e inserendo i relativi importi solo nelle celle colorate.

## § 3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Per la presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it):

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);**
- **Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

La documentazione suindicata dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, all'indirizzo di posta elettronica certificata [dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it), entro e non oltre le **ore 12.00 del 25 giugno 2024**. Il soggetto richiedente il finanziamento dovrà riportare nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“AVVISO N.1/2024 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI. DOMANDA DI FINANZIAMENTO”**

Nel testo della mail dovrà essere riportata la denominazione sociale del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti), completa di indirizzo mail.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,

n. 68. Pertanto, l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nei casi in cui al destinatario non sia pervenuta ricevuta di accettazione e/o ricevuta di consegna che attestino la validità della trasmissione della domanda di partecipazione al predetto avviso.

Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

dai modelli di cui sopra - è da considerarsi perentorio.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione precedente ove, per disguidi di qualsiasi natura, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente il finanziamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del proponente o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## § 4. RISORSE FINANZIARIE

Per effetto dell'impegno n. 3294, relativo all'Avviso n. 1/2022, assunto con il D.D. n. 221 del 15 settembre 2022, registrato dall'U.C.B. al n. 273 in data 29 settembre 2022, e della sua successiva rimodulazione temporale disposta con il D.D. n. 4 del 23 gennaio 2024, registrato dall'U.C.B. al n. 101 in data 29 gennaio 2024, nonché per effetto dell'articolo 4, comma 8-bis, del D.L. 30.12.2023, n.215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.2.2024, n.18, che ha previsto un incremento pari ad

€ 400.000,00 del fondo per l'anno 2024, l'ammontare delle risorse destinate al presente avviso è di € 5.035.400,00.

Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere **inferiore ad € 251.770,00** né **superiore ad € 1.007.080,00** nel rispetto dei limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. n.175/2019.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie, a diverso titolo emergenti, che dovessero intervenire nel corrente anno, saranno utilizzate, fino al loro esaurimento, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale di cui all'articolo 10, comma 6, del D.M. n.175/2019.

A tal fine saranno prese in considerazione, secondo l'ordine decrescente di graduatoria, esclusivamente gli enti idonei utilmente collocati nella graduatoria medesima che hanno presentato una richiesta di finanziamento il cui importo sia uguale o inferiore alle risorse finanziarie così disponibili.

## § 5. INFORMAZIONI

Gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all'indirizzo [dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it) riportando come oggetto: "AVVISO n.1/2024 – QUESITO".

Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali. Il Ministero risponderà via PEC all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx>.

Sul medesimo sito internet saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente avviso unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.

## § 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI

Responsabile del procedimento è il dirigente della divisione III<sup>^</sup> della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, sia manualmente sia con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini dell’Avviso stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei candidati. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all'istanza.

## § 7. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## § 8. CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. n.175/2019.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da  
LOMBARDI ALESSANDRO  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla digitalizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.